

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA DELLA CITTÀ DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

TRA

La Città di Torino, rappresentata dall'Ing. Bruno Digrazia in qualità di Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza del Comune di Torino, nominato con atto del Sindaco n. 4382 del 30/08/2022, nato a Brescia (BS) il 10/06/1965 ed elettivamente domiciliato per la carica in via delle Magnolie 5 (in seguito Divisione Protezione Civile),

E

l'Organizzazione di Volontariato _____ in seguito definita "O.d.V.", con sede legale in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e-mail _____ pec _____, iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore con provvedimento n. del..... e nell'elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 1 del 2/01/2018, nello specifico: iscritta nell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte, nella Sezione __ al n. ____ del __/__/____, rappresentata dal Presidente _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'O.d.V. in _____, Via _____ n. ____.

Visto il comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, con cui è sancito il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, conformemente al comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, al comma 5 dell'articolo 3 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alle specifiche disposizioni contenute nel Capo V del Codice della Protezione Civile;

Visto l'art. 13 del Regolamento Comunale di Protezione Civile n. 364 (approvato con deliberazione C.C. in data 8/04/2013, esecutiva dal 22/04/2013, n. mecc. 00966/028) che consente alla Città di Torino di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per l'acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche, in ausilio o integrazione di quelle del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino;

Visto l'articolo 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 che consente agli Enti Locali di stipulare Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS da almeno sei mesi;

Visto l'articolo 56 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 che prevede la possibilità di rimborsare, nell'ambito delle attività oggetto delle Convenzioni di cui sopra le spese effettivamente sostenute e documentate dalle OdV;

Visti gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 1/2018 - Codice di Protezione Civile, recanti "Attribuzioni delle Autorità territoriali di Protezione Civile" e "Funzioni dei Comuni" con particolare riferimento all'organizzazione amministrativa al fine di assicurare prontezza operativa per l'attività di Protezione Civile di cui all'art. 2 del Codice di Protezione Civile e in occasione o in vista degli eventi naturali e incidentali di cui all'art. 7 dello stesso Codice;

Visto l'articolo 13 del predetto Codice della Protezione Civile che alla lettera e) del comma 1 riconosce tra le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile il Volontariato organizzato di Protezione Civile iscritto nell'elenco nazionale;

Visto l'articolo 34 del D.Lgs. n. 1/2018, il DPCM 9 novembre 2012, il Regolamento Regionale 23 luglio 2012 n.5/R e la D.G.R n 35-7149 24 febbraio 2014 sull'obbligatorietà dell'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di Protezione Civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile istituiti presso le Regioni e dall'elenco centrale istituito presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile),

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della G.C. del 24/10/2023 N. DEL 663, sono stati approvati i criteri per la selezione di Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile finalizzati alla stipula di convenzioni con la Città di Torino per la collaborazione e il supporto nelle attività di Protezione Civile, demandando al Dirigente della Divisione Protezione Civile tutti gli atti necessari al perfezionamento del rapporto convenzionato, compreso l'impegno della spesa e la stipula dei singoli atti di Convenzione, nonché la adozione degli atti di competenza dirigenziale;
- con determinazione dirigenziale n. 6497 del 10/11/2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la individuazione delle Organizzazioni di Volontariato con le quali stipulare le Convenzioni in materia di Protezione Civile;
- con determinazione dirigenziale n. 6516 del 13/11/2023 è stata approvata la correzione di alcuni refusi presenti negli allegati approvati con la citata determinazione 6497 del 10/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n.è stata nominata la Commissione di Valutazione;
- con ulteriore determinazione dirigenziale n.è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione;
- l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile [_____] è in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) essere regolarmente iscritta al RUNTS – Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore da almeno sei mesi;
 - b) ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 33 del Codice della Protezione Civile ed è iscritta nell'elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, di cui all'art. 34 del Codice della Protezione Civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del Volontariato di Protezione Civile e dell'elenco centrale del Volontariato di Protezione Civile);
 - c) ha sede legale nel territorio della Provincia di Torino e si impegna a svolgere le attività convenzionate sull'intero territorio del Comune di Torino;
 - d) non ha pendenze di carattere amministrativo con la Città di Torino;
 - e) è in grado di garantire disponibilità di risorse umane e strumentali (veicoli, materiali e attrezzature) in numero e qualificazione adeguati ad assicurare le attività e gli interventi in emergenza indicati dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile e nel Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 15/02/2021;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

- 1) L'O.d.V. si impegna a concorrere con la Città di Torino alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza di Protezione e difesa Civile, sia in condizioni ordinarie sia in situazioni d'emergenza mediante l'impiego di propri Volontari, veicoli, materiali ed attrezzature in dotazione.
- 2) L'O.d.V. in particolare si impegna, sotto il coordinamento della Città di Torino per il tramite della Divisione, a fornire supporto e assistenza nel fronteggiare i seguenti **scenari di rischio**:
 - idraulico;
 - idrogeologico;
 - derivante da fenomeni meteorologici avversi;
 - da deficit idrico;
 - sismico;
 - da incendi urbani e boschivi;
 - chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti;
 - ambientale ed igienico-sanitario;
 - da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali;

- operatività in ambiente impervio, nelle località collinari e fluviali;
- difesa civile;
- tutti gli scenari di rischio indicati nel Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 15 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, inclusi quelli derivanti dalla attuazione del "Piano neve" della Città;
- attività ed esercitazioni di Protezione Civile sia in ambito locale, coordinate dalla Divisione, sia in ambito nazionale ed internazionale, coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalla Regione Piemonte;
- scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di Protezione Civile ossia contesti di operatività ordinaria, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione compresi specifici progetti condivisi con le Istituzioni Scolastiche, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse, di cui allegato 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 12/01/2012,

oltre ad effettuare le seguenti attività operative:

- attività di supporto alla popolazione coordinata dalla Protezione Civile comunale nell'ambito delle situazioni derivanti dallo stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'art. 24 del Codice di Protezione Civile di cui al D.Lgs. 1/2018 del 02/01/2018 (al momento, attivo per il conflitto bellico in Ucraina e per l'incremento dei flussi di persone migranti);
- supporto, in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, in occasione di manifestazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di Eventi a Rilevante Impatto Locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012, par. 2.3.1, in combinato disposto con la circolare Dipartimento della Protezione Civile n. 45427/2018;
- supporto alle Autorità preposte allo svolgimento di servizi di polizia stradale, unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, nel rispetto della circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 32320/2016.

Art. 2 - Risorse Umane e strumentali dell'O.d.V.

- 1) L'O.d.V. ha un organico composto di n. Volontari e dispone della dotazione strumentale in termini di mezzi e attrezzature, di cui all'elenco allegato;
- 2) Ai fini della presente Convenzione, l'OdV si impegna a mettere a disposizione un numero minimo di Volontari pari a [_____] per ciascun anno di durata della stessa.
- 3) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'O.d.V., nella persona del Legale Rappresentante, si impegna a mettere a disposizione unicamente personale adeguatamente formato ed idoneo all'impiego nei vari scenari di rischio, nonché ad utilizzare attrezzature e veicoli efficienti, regolarmente funzionanti, revisionati e assicurati, nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e norme attuative correlate;
- 4) L'O.d.V. mette a disposizione le suddette risorse umane e materiali, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate con la Divisione.
- 5) Entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata della Convenzione dovranno essere trasmessi alla Divisione gli elenchi aggiornati dei Volontari e delle risorse strumentali (mezzi ed attrezzature speciali) che verranno impiegati nello svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 3 - Impiego operativo

- 1) Il personale messo a disposizione dall'O.d.V. svolge un servizio di Protezione Civile, ovvero di pubblica utilità ed è quindi assoggettato, nello svolgimento del servizio medesimo, alle responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa previste dalle disposizioni di legge.
- 2) L'O.d.V. dovrà garantire la disponibilità di Volontari in numero e qualifica adeguati ad assicurare le attività indicate nella presente Convenzione, nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile ed in particolare, nel rigoroso rispetto dell'art. 3 comma 3-bis del decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii. e dei relativi provvedimenti attuativi adottati rispettivamente con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 pubblicato sulla G.U. n. 159 dell'11/7/2011 e del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 6/4/2012 che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile.

- 3) Per fronteggiare gli scenari di rischio e svolgere le attività di cui all'art. 1 comma 2) della Convenzione, a richiesta della Città, l'O.d.V. garantisce nel più breve tempo possibile le unità operative, i mezzi e le attrezzature necessari così come richiesti e, comunque, nell'ambito delle dotazioni di cui all'art. 2. L'impiego dell'O.d.V. avverrà a seguito di attivazione, nel rispetto dei criteri per la formale attivazione del Volontariato di Protezione Civile di cui all'allegato A della D.G.R. n. 24 febbraio 2014, n. 35-7149, secondo le modalità previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 e dal Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile approvato con D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012.
- 4) Per effetto dell'art. 12 comma 2 lett. f) e h) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 rubricato "Funzioni del Comune ed esercizio delle funzioni in forma associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile" la Città di Torino impiega e coordina l'O.d.V. per l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze, nonché in occasione delle manifestazioni pubbliche che abbiano ottenuto con Ordinanza Sindacale, il riconoscimento di Evento a Rilevante Impatto Locale, nelle quali è preponderante la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
- Nel corso delle attività e degli interventi richiesti dalla Divisione ed espletati in forza della presente Convenzione, non è prevista qualsiasi altra forma di impiego autonomo dei Volontari da parte dell'O.d.V. che non sia conforme alle indicazioni fornite dalla Divisione stessa, cui spetta la direzione ed il coordinamento delle operazioni, fatta salva l'espressa previsione dell'articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 1/2018.

Art. 4 – Impegni dell'OdV

L'O.d.V. si impegna a:

- fornire la propria collaborazione alla Divisione;
- attivarsi tempestivamente per gli interventi richiesti;
- partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile coordinate dalla Divisione;
- fornire e mantenere sempre attivo un numero telefonico di reperibilità H24;
- garantire il permanere del possesso dei requisiti richiesti in sede di presentazione della domanda di selezione di cui all'avviso di ricerca approvato con DD n.6497 del 10/11/2023;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati e delle informazioni comunicati in sede di presentazione della domanda di selezione;
- mettere a disposizione della Divisione i veicoli e le attrezzature dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di selezione;
- produrre, a richiesta della Divisione, documenti, relazioni, certificazioni;
- portare in visione, a richiesta della Divisione, il Registro dei Volontari ex DM 06/10/2021;
- garantire l'idonea copertura assicurativa dei Volontari contro gli infortuni / malattie connessi con lo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;
- assicurare l'idoneo abbigliamento tecnico individuale ed i D.P.I. conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il Volontariato nell'ambito della Protezione Civile;
- assicurare le visite mediche, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- assicurare l'adeguata informazione, formazione e addestramento dei Volontari in funzione delle attività di Protezione Civile da espletare, conformemente alle disposizioni normative vigenti;
- produrre, a richiesta della Divisione, copia della documentazione attestante la copertura assicurativa dei Volontari e copia della documentazione aggiornata attestante la formazione e le abilitazioni dei Volontari, nonché l'idoneità sanitaria aggiornata, fermo restando che la verifica dell'aggiornamento di tale documentazione rimane precipua competenza e responsabilità del Legale Rappresentante dell'OdV;
- assicurare che i mezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:
 - esclusivamente di proprietà dell'OdV;
 - prontamente disponibili;
 - omologati e conformi per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
 - conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
 - revisionati dai competenti organi preposti;
 - provvisti di polizza assicurativa valida per tutta la durata della Convenzione;

- produrre, a richiesta della Divisione, copia delle carte di circolazione e delle relative polizze assicurative dei mezzi e copia delle eventuali autorizzazioni / abilitazioni all'uso di specifiche attrezzature.

Art. 5 - Rimborsi spese

1) In applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 12 del Regolamento di Protezione Civile la Divisione corrisponderà all'Organizzazione convenzionata, rimborsi relativamente alle sotto elencate tipologie di spesa sostenute dalla O.d.V., strettamente funzionali alle attività inerenti le finalità di cui alla Convenzione, purché effettivamente sostenute e debitamente documentate:

- copertura assicurativa dei Volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- copertura assicurativa dei veicoli/attrezzature;
- copertura assicurativa della sede;
- acquisto e sostituzione di Dispositivi di Protezione Individuale;
- lavaggio e sanificazione dell'abbigliamento tecnico;
- rimborso spese ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017;
- manutenzione, riparazione, revisione veicoli di proprietà dell'O.d.V.;
- manutenzione, riparazione, revisione attrezzature di proprietà dell'O.d.V.;
- danni a mezzi e attrezzature a seguito dello svolgimento delle attività in Convenzione;
- carburanti:
 - a) fatture per l'acquisto del carburante per i soli veicoli intestati all'O.d.V. dalle quali dovrà risultare, per ciascun rifornimento, importo, targa, data di rifornimento e intestazione dell'O.d.V.;
 - b) il costo del carburante utilizzato per le attrezzature dovrà essere supportato da documenti fiscalmente validi, accompagnati da una dichiarazione del Legale Rappresentante;
- pedaggi autostradali/tangenziale per i veicoli impiegati nelle attività convenzionate;
- vestiario: sono autorizzate le spese per l'acquisto o sostituzione dei capi di abbigliamento tecnico e dei relativi accessori;
- formazione, informazione ed addestramento: sono ammesse le spese sostenute per i corsi certificati e debitamente fatturati, effettuate da docenti non appartenenti all'O.d.V.;
- materiale informatico e di cancelleria: sono ammesse le spese sostenute per materiale informatico e di cancelleria; importi superiori a 20 (venti) Euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- materiale di consumo acquistabile presso negozi di ferramenta o negozi specializzati/assimilati: sono ammesse le spese sostenute per tale materiale; importi superiori a 20 (venti) Euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- spese sostenute dall'O.d.V. per le utenze quali acqua, elettricità, gas, telefono;
- spese di segreteria;
- spese per assistenza giuridica, fiscale, amministrativa.

2) Spese preventivamente autorizzate: potranno essere ammesse a rimborso ulteriori spese nel caso in cui venga richiesto all'O.d.V. per l'espletamento delle attività di Protezione Civile di cui alla Convenzione, l'impiego di particolari attrezzature specialistiche che comportino per l'O.d.V. dei costi aggiuntivi (cucine da campo, gruppi elettrogeni, autocarri e mezzi d'opera, tende/gazebo, ecc.), la cui tipologia ed importo massimo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dirigente della Divisione.

3) Il riconoscimento del rimborso complessivo avverrà, per ciascun anno di durata della Convenzione, mediante il versamento di una quota base a titolo di anticipo spese (punto 3.1 della seguente tabella) all'atto della sottoscrizione, al quale andrà ad aggiungersi un ulteriore importo il cui valore risulterà proporzionale al numero di Volontari messi a disposizione dalla OdV ed effettivamente impiegati, calcolato secondo quanto previsto al punto 3.2 della sottoindicata tabella:

5.3.1	Anticipo per le spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione per ciascun anno di durata della Convenzione al fine di garantire la piena operatività, efficienza e pronta disponibilità in termini di uomini,	OdV fino a 50 iscritti	Euro 2.000,00
		OdV oltre 50 iscritti	Euro 3.000,00

	mezzi e attrezzature e rientranti tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 5 con obbligo di dettagliata rendicontazione.	
5.3.2	Rimborso, a cadenza trimestrale, delle spese effettivamente sostenute dalla OdV, calcolato sulla base del numero di Volontari effettivamente messi a disposizione dalla OdV e impiegati in ciascun intervento, rientranti tra le voci spesa indicate al comma 1 dell'art. 5 della Convenzione, con obbligo di dettagliata rendicontazione.	Euro 40,00/Volontario messo a disposizione dalla OdV ed effettivamente impiegato dalla Città
5.3.3	Rimborso di ulteriori spese per l'impiego di particolari attrezzature specialistiche che comportino per l'O.d.V. dei costi aggiuntivi.	Solo per particolari tipologie di attrezzature, in caso di specifiche necessità, preventivamente richieste in modo formale dalla Divisione Protezione Civile

Oltre al suddetto importo, viene inoltre riconosciuto un buono pasto da Euro 7,00 per ciascun Volontario per ogni singolo impiego.

- 4) L'importo presunto della presente Convenzione, calcolato a norma del precedente comma 3, ammonta a Euro _____ esente IVA per ciascun anno a norma dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e s.m.i., risultante dal seguente computo:
- (5.3.1) Anticipo Euro _____
 - (5.3.2) Numero presunto di Volontari/anno, pari a _____, Euro _____
- TOTALE RIMBORSO SPESE/ANNO** Euro _____

L'importo della presente Convenzione potrà variare in aumento per sopraggiunte esigenze in termini di uomini (punto 5.3.2) e di attrezzature specialistiche (punto 5.3.3) previo accordo fra le parti e in subordine alla approvazione della ulteriore spesa.

- 5) Spese non rimborsabili:
- spese non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo;
 - spese per le quali l'OdV ha beneficiato di rimborso per analoga spesa, da parte di altro soggetto.
- 6) La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata con le seguenti modalità:
- La quota anticipo spese annuale, di cui al punto 5.3.1, a seguito di presentazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, di autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'O.d.V.;
 - Gli eventuali rimborsi di cui al comma 2 del presente articolo, a seguito di presentazione di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.d.V., entro 30 giorni dall'evento, attestante l'intervento effettuato e la spesa per la quale si richiede il rimborso;
 - Il rimborso spese per singolo Volontario messo a disposizione dalla OdV ed effettivamente impiegato di cui al punto 5.3.2, a cadenza trimestrale a seguito di presentazione entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione, di autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'O.d.V. convenzionata;
 - I buoni pasto di cui al punto 3.3 saranno di norma consegnati prima dell'inizio di ciascun intervento e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dalla effettuazione dell'intervento stesso.

Con riferimento a ciascuna annualità di durata della Convenzione il Legale Rappresentante dell'O.d.V. dovrà presentare alla Divisione copia del **Rendiconto** entro 30 giorni dalla sua approvazione, pena la decadenza della Convenzione, oltre ad una autocertificazione attestante l'importo complessivo delle spese sostenute nell'annualità e di cui si è richiesto il rimborso e contenente il dettaglio analitico di tutte le voci concorrenti l'importo totale ammesso a rimborso:

- 7) Si dà infine atto che:
- l'O.d.V. rientra nel campo di applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - l'O.d.V. non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e s.m.i.;

- le somme percepite dall'O.d.V. a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 633 del 1972 e s.m.i..

Art. 6 - Norme di salvaguardia

L'O.d.V. garantisce l'adempimento della norma sulla privacy (Regolamento Europeo UE 2016/679), come da appendice allegata alla presente Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente stessa e l'adempimento di tutte le clausole riportate nella Convenzione in particolare quelle operative indicate agli articoli 3 e 4.

In caso di gravi irregolarità o di inosservanze che hanno determinato un disservizio, la Città di Torino può, con provvedimento motivato del Dirigente della Divisione Protezione Civile, non concedere, in tutto o in parte, il rimborso spese di cui al precedente art. 3 e, nei casi di particolare gravità, recedere dalla Convenzione.

Art. 7 - Durata e modalità di risoluzione della Convenzione

- 1) La presente Convenzione ha validità e durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e pertanto dal al, con facoltà di recedere con un preavviso di almeno 4 mesi prima della scadenza del primo anno.
- 2) Per mutate esigenze di interesse pubblico, la Città potrà revocare la presente Convenzione in qualsiasi momento. In tal caso spetteranno all'OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per le sole attività eseguite e per le spese autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della Convenzione stessa.
- 3) La presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida inoltrata a mezzo PEC o raccomandata A/R e rimasta senza effetto decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell'OdV, si intende risolta di diritto con comunicazione della Divisione, ove la stessa abbia rilevato, anche nel corso delle attività, che gli obblighi convenzionali previsti non siano esattamente adempiuti.
- 4) La Convenzione deve intendersi risolta di diritto qualora l'OdV non sia più in possesso dei requisiti previsti per la sottoscrizione della stessa. In tal caso spetteranno all'OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso per le sole attività eseguite e per le sole autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
- 5) La Divisione potrà altresì risolvere la presente Convenzione in caso di ripetuta mancata disponibilità dell'O.d.V. alla partecipazione alle attività richieste dalla Divisione.
- 6) La Divisione potrà inoltre risolvere la presente Convenzione, qualora l'O.d.V. violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti.
- 7) La presente Convenzione può essere rinnovata una sola volta e solo con provvedimento espresso del Dirigente della Divisione.

Art. 8 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Allegati alla presente Convenzione:

- Elenco delle risorse umane e strumentali (mezzi ed attrezzature) messe a disposizione dall'O.d.V.

Divisione Protezione Civile
Gestione Emergenze e Sicurezza
Il Dirigente
Ing. Bruno Digrazia

Legale Rappresentante O.d.V. _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento : Comune di Torino, nella persona del Dirigente pro tempore della Divisione Protezione Civile, Gestione delle Emergenze e Sicurezza, piazza Palazzo di Città 1, 10122 - email: bruno.digrazia@comune.torino.it.

Responsabile Protezione Dati: via Meucci 4, 10121 Torino - email rdp-privacy@comune.torino.it

Finalità e base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento delle attività connesse e strumentali alla gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di protezione civile sul territorio del Comune di Torino da parte di terzi. I dati personali raccolti con la domanda di adesione sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla sottoscrizione della convenzione.

Comunicazione e diffusione

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino alla permanenza delle convenzioni sottoscritte e comunque per il tempo previsto dalle norme in materia di conservazione documentale.

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta ai contatti del Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).